

R.G. 2416/2019

TRIBUNALE DI IVREA

Il Giudice

visto il ricorso che precede, depositato in data 26.6.2019, e visto l'art. 670 c.p.c.;
preso atto in data odierna, ore 15,30, del provvedimento di assegnazione del procedimento;
premesso che con il ricorso in esame, la società ricorrente ha chiesto autorizzarsi l'immediato sequestro giudiziario degli assegni nn. 5018961864-07 del 23.5.2019 e n. 5018961865-08 del 24.5.2019 emessi dal legale rappresentante di cantieri Navali Estensi s.r.l. a favore di Electrical Marine srl, rispettivamente dell'importo di € 127.000 ed € 197.600,00;

visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;

ritenuta, in via del tutto provvisoria ed interinale, nei limiti di cognizione possibili sulla base di quanto allegato dal ricorrente, la sussistenza dei presupposti per la concessione del richiesto provvedimento e riservata al prosieguo ogni compiuta delibazione in ordine all'ammissibilità in concreto del richiesto sequestro (anche in ragione del fatto che la clausola di non trasferibilità esclude ogni rischio di abusiva circolazione), quanto in punto *fumus*, posto che

- la controversia sul possesso dei titoli pare risolversi, al postutto, in questione squisitamente contrattuale sull'adempimento delle obbligazioni sottostanti;
- l'affermata nullità dell'assegno postdatato non impinge *ex se* sulla residua validità del titolo quale promessa/ricognizione di debito e/o sulla sottesa ed implicitamente convenuta clausola di *solve et repete*;

ritenuto altresì di riservare all'esito della convocazione delle parti ogni compiuta determinazione in ordine alla conferma, revoca del provvedimento o sua modifica sotto il profilo del condizionamento del mantenimento del sequestro alla prestazione di cauzione d'importo pari a quello recato dai titoli *de quibus*;

autorizza il sequestro giudiziario *inaudita altera parte* degli assegni di cui in premessa e così come indicati nel ricorso introduttivo;

nomina custode giudiziario degli stessi il notaio dott. Pierlevino Rajani, con studio in Cossato (BI), via Marconi 21, fermi gli obblighi ed i diritti di cui all'art. 676 c.p.c.;

fissa udienza avanti a sé per il giorno **10/07/2019, ore 12:00** per la conferma, modifica revoca del concesso provvedimento;

assegna al resistente termine fino a tre giorni prima dell'udienza anzidetta per costituirsi in Cancelleria depositando comparsa di risposta;

manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte entro il 2 luglio 2019

Ivrea, 27/06/2019

Il Giudice
dott. Bruno Conca

